

STATUTO

ASCARETTO - COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORDENONE PN VIA FORNACE 2
Numero REA: PN - 78718
Codice fiscale: 01461640938
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-11-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 16.371 di racc.

-----STATUTO-----

-----TITOLO I - costituzione – denominazione – sede – durata-----

-----Art. 1-----

E' costituita con sede in Pordenone (PN), via Fornace n. 2, una società Cooperativa di solidarietà e responsabilità limitata denominata:-----

"ASCARETTO - Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS".-----

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemila-trenta), ma potrà essere prorogata.-----

-----TITOLO II - scopi – oggetto sociale-----

-----Art. 2-----

I soci della cooperativa si propongono di ottenere la gestione in forma associata dell'azienda, alla quale prestano la propria attività di lavoro con continuità di occupazione lavorativa nelle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.-----

Si propongono inoltre di sviluppare tutte le iniziative atte a contribuire alla loro elevazione morale, materiale, culturale e professionale, nonché di collaborare allo sviluppo ed alla propaganda del movimento cooperativo – mutualistico.-----

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata, ed ha per oggetto la prestazione dei servizi socio - sanitari ed educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1 della L. n. 381/91, quali ad esempio:-----

a) svolgere servizi sociali educativi di interesse pubblico di accoglienza e custodia per minori al fine di favorire il loro buon sviluppo psicofisico;-----

b) organizzare servizi ricreativi e formativi per minori;-----

c) gestire servizi specificatamente dedicati all'infanzia quali asili nido, ludoteche, attività di pre e post scuola;-----

d) organizzare interventi di consulenza psico pedagogica;-----

e) promuovere l'educazione sanitaria;-----

f) assicurare ai minori e alle giovani generazioni le condizioni di un pieno e libero sviluppo delle loro personalità, promuovere i diritti, intervenendo sulla loro educazione e cura, sostenendo la relazione genitori - figli;-----

g) favorire l'inserimento e l'integrazione sociale dei minori immigrati, prevenendo comportamenti discriminatori o razzisti, contribuendo alla costruzione di una società multiculturale e interculturale;-----

h) favorire lo sviluppo della cooperazione sociale, ovvero la solidarietà internazionale ed il sostegno di Paesi in via di sviluppo;-----

i) adottare misure di contrasto dei fenomeni di devianza e criminalità minorile, di prevenzione e dissuasione dall'uso delle droghe e dell'alcol, promuovendo l'inclusione sociale dei minori a rischio;-----

j) contribuire all'orientamento delle scelte formative dei minori e delle giovani generazioni attraverso la loro partecipazione alla vita nella collettività, l'attenzione alla qualità ricreativa del tempo libero;-----

k) organizzare corsi di formazione per genitori e insegnanti attinenti principalmente a problematiche educative dei minori;-----

l) istituire, organizzare e gestire corsi di educazione intesi a dare ai soci e non, strumenti idonei alle qualifiche personali, al reinserimento sociale dei disabili e degli emarginati nonché una formazione cooperativistica;-----

m) promuovere e gestire corsi di formazione culturale, sociale e professionale, lezioni o conferenze, per incentivare la competenza tecnica dei propri so-

ci;-----

n) organizzare e gestire corsi di studio, di formazione e aggiornamento, convegni, seminari e conferenze di interesse socio – sanitario ed educativo;-----

o) organizzare e gestire attività educative rivolte a giovani e adulti per la formazione di una positiva cultura del lavoro, integrativa e complementare all'acquisizione delle nozioni di professionalità tecnica, per una maturazione umana, civile, sociale e morale; -----

p) organizzare e gestire attività educative di orientamento personalizzato nella transizione dalla scuola al lavoro e di orientamento professionale e tecnologico di adulti occupati o inoccupati; -----

q) promuovere le risorse dell'associazione, del volontariato, della cooperazione dell'impresa sociale, in particolar modo quelle che riguardino la condizione minorile e le giovani generazioni;-----

r) gestire servizi ausiliari di tipo sociale sia all'interno della Case di Riposo sia presso le abitazioni private (animazione, svago, aiuto e accompagnamento per necessità personali);-----

s) assumere la gestione di case di riposo, strutture residenziali o semiresidenziali per anziani, RSA, centri diurni;-----

t) assumere la gestione di comunità educativo assistenziali rivolte a minori, anche nel caso di minori stranieri non accompagnati;-----

u) assumere la gestione di centri residenziali o semi residenziali rivolti a disabili, minori e adulti; -----

v) promuovere, organizzare e gestire, in conto proprio o per conto terzi, scuole materne e scuole di istruzione primaria e secondaria;-----

z) svolgere tutte le attività affini, complementari, connesse ed accessorie a quelle sopra menzionate.-----

Le attività dovranno essere svolte con l'opera dei soci, potranno essere svolte anche con l'opera di terzi non soci nel rispetto delle norme regolanti le cooperative a mutualità prevalente (artt. 2512 e 2513 c.c.).-----

La società in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate e previste dal D.L. 28 febbraio 1998 n. 58 e dal D.L. 23 luglio 1996 n. 415, potrà per il raggiungimento dello scopo sociale, compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie (esclusa la raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito) compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi ed anche nell'interesse di terzi.-----

La società potrà assumere partecipazioni o cointeressenze in altre società di capitali od enti, consorzi e persone giuridiche, aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio.-----

La Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, e ciò ai sensi dell' art. 12, secondo comma, lettera a), della legge 17 febbraio 1971, n. 127. Tale forma di risparmio dovrà effettuarsi in conformità dell'art. 11 del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, della delibera CICR 3 marzo 1994 (pubblicata sulla G.U. n. 58 dell'11 marzo 1994), delle istruzioni della Banca d'Italia (pubblicate sulla G.U. n. 289 del 12 dicembre 1994), e fatte salve le eventuali norme integrative e modificative.-----

La Cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli artt. 106 e 113 del D.Lgs.

01.09.1993 n. 385) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal predetto decreto legislativo e dal D.Lgs. 24.02.1998 n. 58, può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale principale. -----

-----TITOLO III - soci-----

-----Art. 3-----

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere soci lavoratori:-----

tutti coloro di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età e che per specializzazione professionale, per effettiva capacità di lavoro o per attitudine, siano in grado di partecipare direttamente alle attività svolte dalla Cooperativa ed operare attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo.-----

I soci lavoratori dovranno sottoscrivere con la Cooperativa un'ulteriore rapporto di lavoro ai sensi della L. N. 142/01, nelle modalità e formalità previste dal Regolamento Interno predisposto dalla Cooperativa.-----

Giuste le vigenti disposizioni di legge, è consentita l'ammissione a Socio di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società.-----

Soci Volontari-----

Sono volontari i Soci che prestano la loro attività nella Cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.-----

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.-----

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.-----

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale e per la totalità dei soci.-----

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione di contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.-----

-----Art. 4-----

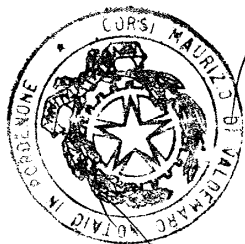
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo, specificando:-----

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio e cittadinanza;-----
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;--
- c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere.-----

Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo con le modalità e le formalità previste dall'art. 2528 del c.c. -----

Soci in categoria speciale (art. 2527 co. 3° c.c.)-----

Il nuovo ammesso verrà iscritto in qualità di Socio, a discrezione dell'organo amministrativo, in una categoria speciale per un periodo di tempo pari a 2 anni, categoria soggetta ad obblighi e diritti come elencati nell'art. 12 3° co. Dell'atto Costitutivo, periodo di tempo nel quale la Cooperativa si obbliga a



Giondane Caruol

Maeelie Oris

fargli frequentare corsi di approfondimento della cultura cooperativa e di formazione della figura del socio di cooperativa di lavoro oltre che di formazione professionale, al termine del periodo predetto, il nuovo ammesso verrà iscritto nella categoria dei Soci lavoratori, assumendo i diritti e gli obblighi della categoria in questione.-----

Art. 5-----

Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo della o delle quote sociali sottoscritte, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto del patrimonio sociale.-----

Art. 6-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-----

Il socio potrà chiedere il recesso dalla Cooperativa con richiesta inoltrata con raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione, il quale constatato se ricorrono i motivi che, a norma della legge, dell'Atto Costitutivo e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.-----

Art. 7-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può, dall'organo amministrativo, essere escluso il socio:-----

- a) che non osservi le disposizioni dello statuto o del regolamento previsto dall'art. 28 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti; -----
- b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- c) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; -----
- d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;-----
- e) che svolga attività in contrasto o concorrente a quella della società;-----
- f) che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini tra i Soci;-----
- g) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori (ad esempio ammortizzatori sociali);-----
- h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;-----
- i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.-----

Nel caso indicato dalla lettera d) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il Socio sia inadempiente. Salvo e diversa motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del Socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente art. 3-3° comma.-----

Art. 8-----

Nel caso di decesso di un Socio, gli eredi o legatari, possono subentrare nella Società in qualità di Soci, purché posseggano i requisiti richiesti dall'art. 3 e l'organo amministrativo esprima il proprio parere favorevole. -----
Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quale di loro assumerà la qualità di Socio o li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, II e III comma del C.C..-----

-----**Art. 9**-----

Le deliberazioni, comprensive di motivazioni, prese dall'organo amministrativo per i casi di rigetto della domanda di ammissione e/o di esclusione devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato, il quale può ricorrere entro trenta giorni dalla data di ricevimento al Collegio arbitrale.-----

-----**Art. 10**-----

Il Socio deceduto od escluso e gli eredi o legatari del Socio defunto, quando per essi non trova applicazione l'art.9, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate e annualmente rivalutate, oppure in caso di perdite, della minor somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al Socio.-----

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura di detto esercizio.-----

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai Soci uscenti o agli eredi o legatari dei Soci defunti saranno devolute alla riserva straordinaria. In ogni caso i Soci receduti o esclusi rispondono per due anni, dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi, nei limiti delle quote sottoscritte e non versate, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di Socio si è verificata.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del Socio defunto.-----

-----**TITOLO IV quote – azioni – patrimonio sociale**-----

-----**Art. 11**-----

Il patrimonio della Società è costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote dal valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);-----

b) dalla riserva ordinaria, formata con gli eventuali avanzi di gestione in cui dall'art. 13 lettera f), con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei Soci defunti a norma dell'art. 10, da qualunque altro bene che pervenga alla società per atto di liberalità o conferimento;-----

c) da eventuali riserve straordinarie;-----

d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.-----

-----**Art. 12**-----

L'importo delle quote sottoscritte deve essere versato in un'unica soluzione all'atto del ricevimento della comunicazione di ammissione a socio della Cooperativa. Per i Soci della Categoria speciale vedasi l'art. 12 dell'Atto Costitutivo.-----

Le suddette disposizioni si applicano anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai Soci durante la vita della Società. -----

Nessun socio può possedere tante quote il cui importo superi il limite massi-

mo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.-----
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute con effetto nei riguardi della Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.-----

-----**TITOLO V - esercizio sociale – bilancio – utili – ristorni**-----

-----**Art. 13**-----

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno. ---
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarli entrambi con criteri di oculata prudenza.-----

Nella relazione che accompagna il bilancio, l'organo amministrativo dovrà indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della Società.-----

I residui attivi del bilancio saranno così ripartiti:-----

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria;-----
 - b) una quota per la costituzione e l'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, quota determinata dalla legge attualmente il 3% (tre per cento);-----
 - c) un dividendo ai Soci non superiore di 2,5% (due virgola cinque per cento) dei buoni postali fruttiferi rispetto al capitale effettivamente versato;-----
 - d) una quota di aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, dai Soci Cooperatori, nei limiti previsti dall'art. 7 comma 1 della Legge Nazionale 59/92; -----
 - e) una quota a titolo di ritorno (per le Cooperative di Lavoro) nella misura massima prevista dalla Legge, attualmente non più del 30% (trenta per cento) delle retribuzioni dei soci lavoratori, a patto di non mandare il Bilancio in perdita e con le fattispecie e modalità previste dal successivo art. 14; -----
 - f) l'eventuale rimanenza a riserva straordinaria o a fini mutualistici.-----
- Le riserve non sono ripartibili tra i Soci durante l'esistenza della Società né all'atto dello scioglimento della stessa, art. 12 L.N. 904/77. -----

-----**Art. 14**-----

L'Assemblea dei Soci potrà deliberare, in sede di approvazione del Bilancio di esercizio, a titolo di ritorno in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi:-----

- 1) mediante integrazioni delle retribuzioni medesime;-----
- 2) mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato;-----
- 3) mediante l'emissione di appositi strumenti finanziari in deroga all'art. 2525 del c.c.-----

TITOLO VI - assemblea – governance – organo amministrativo – organo

-----di controllo – collegio arbitrale – Assemblea-----

-----**Art. 15**-----

L'Assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo ogni anno, ogni 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per:-----

- a) approvazione del bilancio, in tale sede saranno approvati gli statuti di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di partecipazione cooperativa;-----
- b) la nomina dell'organo amministrativo, la determinazione del numero componenti lo stesso, dei Sindaci, del Presidente, del Collegio Sindacale, degli Arbitri;-----

c) la determinazione del compenso dell'organo amministrativo e dei Sindaci a norma degli artt. 20 e 25 del presente statuto;-----
d) la determinazione dell'eventuale sovrapprezzo;-----
e) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale indicati nell'ordine del giorno.-----
L'Assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.-----

-----**Art. 16**-----

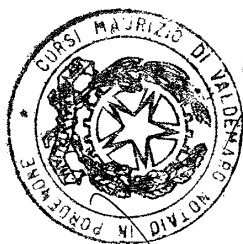
L'Organo amministrativo potrà convocare l'Assemblea tutte le volte che lo riterrà utile alla gestione sociale. -----
Quando ne fosse fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci o del Collegio Sindacale, l'organo amministrativo sarà tenuto a convocare senza ritardi l'Assemblea; se l'organo non provvedesse entro un mese dalla richiesta, dovrà provvedere il Collegio Sindacale.-----
La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo avviso da pubblicarsi, insieme alle voci dell'Ordine del Giorno, presso la sede della Società e da comunicarsi con lettera raccomandata a ciascun Socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza o con lettera raccomandata da consegnarsi a mano, o con telegramma o con telefax o con posta elettronica. -----
Nell'avviso dovrà essere contenuto il luogo, la data e l'ordine del giorno oggetto della convocazione.-----
Nell'avviso dovrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.-----
L'Assemblea, a norma di legge, è straordinaria quando delibera sugli oggetti di cui all'art. 2365 c.c..-----

-----**Art. 17**-----

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:-----
a) in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà del capitale sociale escluse dal computo le Quote prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta.-----
b) in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci partecipanti.-----
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla modificazione dello Statuto, sulla trasformazione e sulla fusione della Società oppure sul trasferimento della sede sociale, in prima convocazione le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci, in seconda convocazione devono essere prese con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i soci ai sensi dell'art. 2369 del c.c..-----
In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla Società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai Soci intervenuti all'Assemblea non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.-----

-----**Art. 18**-----

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2538 c.c. nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, fatte salve le diverse norme inderogabili di leggi vigenti. Ai soci cooperatori verrà attribui-



Giuseppe

maestri

to un voto a testa. Le votazioni avverranno con voto palese. Le elezioni delle cariche sociali sono fatte a maggioranza relativa. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte. I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta da altri soci oppure da non soci. Ciascun socio o non socio può rappresentare fino a un massimo di 5 (cinque) soci. Alle assemblee ha diritto di partecipare il rappresentante comune dei possessori degli strumenti finanziari. Nelle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Associazione Generale Cooperative Italiane (A.G.C.I.).-----

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:-----

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.-----

E' consentita, ove non in contrasto con norme inderogabili di legge e nei limiti di legge, l'espressione del voto mediante corrispondenza.-----

-----Art. 19-----

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo e, in sua assenza, dal Vice Presidente.-----

La nomina del Segretario, che può essere un non socio, è fatta dall'Assemblea.-----

Le deliberazioni devono risultare da verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, trascritto sul Libro dei Verbali delle Assemblee.-----

-----Governance-----

-----Art. 20-----

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri su decisione dei soci in sede di nomina. L'amministratore unico deve essere un socio della cooperativa.-----

-----Consiglio di Amministrazione-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da membri eletti fra i soci dell'assemblea.-----

I consiglieri durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione. Essi non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano concessi loro gettoni di presenza.-----

Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società e nell'esercizio delle loro mansioni.-----

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente.-----

-----**Art. 21**-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei Consiglieri.-----

La convocazione fatta a mezzo lettera raccomandata, da spedirsi non meno di cinque giorni prima della riunione, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica.-----

Le votazioni avverranno con voto palese.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.-----

A parità di voti prevale il voto del Presidente.-----

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione debbono assistere i Sindaci effettivi.-----

-----**Art. 22**-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può deliberare, pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che, per disposizioni di legge o dell'atto costitutivo, siano riservati all'Assemblea.-----

Può, perciò, anche deliberare l'adesione della Società a Consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla Società stessa ed ai Soci.-----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso Consiglio.-----

Il Consiglio può nominare un Direttore generale, anche non socio, stabilendone le mansioni e i compensi.-----

-----**Art. 23**-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente la Società di fronte a terzi ed in giudizio, ed ha l'uso della firma sociale.-----

Egli ha la facoltà di concedere sia a Consiglieri che a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti, determinandone poteri e compensi; è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati rilasciandone liberatorie quietanze, ed effettuare pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente.-----

-----**Art. 24**-----

All'Amministratore Unico spettano tutte le competenze previste per il Consiglio di Amministrazione, ivi comprese quelle del Presidente e del Vice-Presidente.-----

Collegio sindacale o organo di controllo-----

-----**Art. 25**-----

Il Collegio sindacale, se nominato si compone di tre membri effettivi, tra cui

il Presidente del Collegio e di due membri supplenti, tutti eletti anche fra i non Soci dall'Assemblea.-----

I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.-----

Per il compenso ai Sindaci si applicano le disposizioni di cui all'Art. 20 del presente Statuto, nel caso però che l'Assemblea stabilisca che i Sindaci devono essere remunerati, la retribuzione dev'essere fissata prima della nomina per tutta la durata della carica.-----

-----Art. 26-----

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del Bilancio e del conto profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.-----

Il Collegio Sindacale deve altresì:-----

a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;-----

b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;-----

c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;-----

d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e nel Consiglio di Amministrazione;-----

e) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori;-----

f) riferire specificatamente nella propria relazione all'Assemblea che approva il bilancio dell'osservanza da parte degli Amministratori nella gestione, dei caratteri cooperativi della Società per il conseguimento degli scopi statuari.--

Il Collegio Sindacale può richiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.-----

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.-----

Collegio arbitrale-----

-----Art. 27-----

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.--

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.-----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui in seguito, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;-----

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro con-

fronti.-----
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.-----

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.-----

Gli Arbitri sono in numero di:-----

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e conseguenti del codice di procedura civile;-----

b) tre, per le altre controversie.-----

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Camera di Commercio territorialmente competente, su istanza della parte più diligente.-----

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società.-----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci e comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall' art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.-----

Gli Arbitri decidono secondo diritto.-----

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall' art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.-----

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso in cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n.5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.-----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.-----

Gli Arbitri fissano al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-----

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.-----

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri e valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.-----

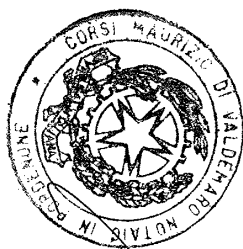
-----TITOLO VII mutualità e clausole mutualistiche-----

-----Art. 28-----

La Società è una Cooperativa a mutualità prevalente.-----

Criteri per la definizione della prevalenza.-----

L'Organo amministrativo ed i Sindaci, ove richiesti, documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa al Bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri: -----



Scavalone

Comit

Presidio Com

a) i ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi verso i Soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'art. 2425 c.c., primo comma, punto A1;-----
b) il costo del lavoro dei Soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425 c.c., primo comma, punto B9;-----
c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai Soci ovvero per beni conferiti dai Soci è rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi dei servizi di cui all'art. 2425 c.c., primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite di cui all'art. 2425 c.c. primo comma, punto B6.-----

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.-----

Riguardo ai rapporti mutualistici, la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.-----

-----Art. 29-----

Le seguenti clausole mutualistiche sono inderogabili dalle Cooperative a mutualità prevalente:-----

E' fatto divieto di:-----

1) distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

2) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore di due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;-----

3) di distribuire le riserve fra i Soci cooperatori durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento ai sensi della L.N. 904/77. -----

E' fatto obbligo di:-----

1) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il Capitale Sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

TITOLO VIII regolamento interno – direttore-----

-----Art. 30-----

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società dovrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo amministrativo ed approvarsi dall'Assemblea, nel rispetto ed ai sensi della L.N. 142/2001 e sue modifiche ed integrazioni, nel caso di cooperative di lavoro.-----

Nel regolamento potranno essere stabiliti anche i poteri del Direttore e del Comitato esecutivo, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se venissero costituiti, nonché le mansioni e il trattamento economico dei dipendenti della Società.-----

-----Art. 31-----

L'Organo amministrativo può nominare un Direttore qualora lo ritenga opportuno per il miglior andamento della Società.-----

La retribuzione e le attribuzioni del Direttore saranno stabilite dallo stesso Organo amministrativo, ma potranno anche essere determinate nel regolamento interno previsto dall' art. 30 del presente Statuto.-----

-----TITOLO IX disposizioni generali e finali-----

-----Art. 32-----

In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea con la maggioranza stabilita dall' art. 17 del presente Statuto nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.-----

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai Soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

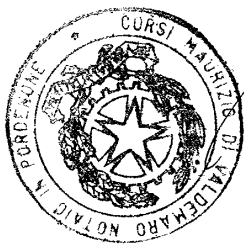
-----**Art. 33**-----

La Società aderisce all'Associazione Generale Cooperative Italiane, Federazione Regionale del Friuli - Venezia Giulia.-----

-----**Art. 34**-----

Per quanto non è regolato dall'Atto Costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari.- Le clausole mutualistiche di cui all' art. 29 sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.-----

Giordano Corniel



Mario Corniel

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Si compone di diciotto pagine.

Pordenone, addì 10 novembre 2015.